

## **Sentenza: 9 marzo 2012, n. 50**

**Materia:** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); reclutamento del personale sanitario regionale

**Limiti violati:** Artt. 3, 117, commi primo, secondo, lettera e) e terzo, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 5 e 30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese)

**Esito:** Illegittimità costituzionale in parte qua dell'articolo 5 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) (per la parte riferita agli anni 2011 e 2012).

Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30 della legge della Regione Umbria n. 4 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione,

**Estensore nota:** Paola Garro

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 5 e 30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), che prevedono misure concernenti, rispettivamente, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e la disciplina del reclutamento del personale sanitario regionale, per violazione degli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione.

L'art. 5 della legge regionale è censurato dal ricorrente per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, in quanto la disciplina legislativa statale dell'IRAP non prevedrebbe la facoltà delle Regioni di introdurre agevolazioni rispetto a quelle previste dalle norme statali.

Per la Corte la questione è fondata. I giudici richiamano la precedente giurisprudenza in cui era stato precisato che l'IRAP, anche dopo la sua "regionalizzazione" non è diventato un tributo proprio regionale - nell'accezione di tributo la cui disciplina è liberamente modificabile da parte delle Regioni - ma resta un tributo disciplinato dalla legge statale in alcuni suoi elementi strutturali e, quindi, in questo senso, resta un tributo erariale; pertanto, lo Stato continua a regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del legislatore regionale. Invero, la legislazione statale ha dapprima previsto che per i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni, come appunto è l'IRAP, le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria. Poi ha stabilito che a decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile. Quindi fino al 2013 le Regioni in materia di IRAP non possono modificare le basi imponibili e, nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni ed introdurre speciali agevolazioni. La norma impugnata introduce una ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP che non è prevista dalla legislazione statale e, pertanto, in quanto riferita agli anni 2011 e 2012, è in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,

in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

L'art. 30 della legge ombra è stato impugnato per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni. Secondo il ricorrente, tale articolo, nella parte in cui proroga gli effetti della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali), sarebbe in contrasto con la disciplina generale in materia di accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui al d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e creerebbe disparità di trattamento in ambito nazionale. Invero, tale proroga comporterebbe anche la proroga dell'art. 6 che prevede che, per la copertura dei posti vacanti, il cinquanta per cento dei posti disponibili della qualifica di dirigente sia riservato ai dipendenti delle Aziende sanitarie regionali che bandiscono il relativo concorso; in tal modo, secondo la difesa erariale, verrebbe violato l'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

La Corte respinge la censura poiché l'art. 6 è stato abrogato dall'art. 31 della legge regionale n. 4 del 2011 entrato in vigore lo stesso giorno dell'art. 30 impugnato. Pertanto, ammesso che la norma abrogata fosse applicabile al personale dirigente sanitario, tuttavia non sussistono più le ragioni poste dal ricorrente a fondamento della censura.